



COMUNE DI RIMINI

AREA SVILUPPO E SERVIZI
SETTORE TURISMO E ATTIVITA' ECONOMICHE

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI PER
L'INSTALLAZIONE DI ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE, DI CIRCHI, PARCHI DI DIVERTIMENTO
COMPRESI I GIOCHI GONFIABILI.

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Scopo del regolamento	pag. 1
Art. 2	Definizione di spettacolo viaggiante, di circo equestre e di parco di divertimento	pag. 2
Art. 3	Concessione delle aree e rilascio delle licenze di esercizio	pag. 3
Art. 4	Individuazione delle aree comunali per l'attività di spettacolo viaggiante su superficie inferiore a 5.000 mq.	pag. 4
Art. 5	Individuazione delle aree comunali per l'installazione di circhi e dei parchi di divertimento	pag. 5

CAPO II – ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE, COMPRESI I GIOCHI GONFIABILI E PARCHI DI DIVERTIMENTO.

Art. 6	Modalità di concessione delle aree e delle licenze di esercizio per attrazioni dello spettacolo viaggiante, per parchi di divertimento compresi i giochi gonfiabili. Definizione dei periodi di attività	pag. 6
Art. 7	Disciplina generale per la formazione delle graduatorie di anzianità relative alla concessione delle aree	pag. 8
Art. 8	Rinunce all'assegnazione e sostituzione di attrazione	pag. 10
Art. 9	Subingresso	pag. 11
Art. 10	Attività complementari	pag. 12
Art. 11	Divieto di subconcessione	pag. 13
Art. 12	Modalità di gestione dell'attività	pag. 14
Art. 13	Prescrizioni per l'installazione	pag. 15
Art. 14	Posizionamento di carovane e carriaggi	pag. 16
Art. 15	Disciplina per l'installazione di carovane e carriaggi	pag. 17

CAPO III – CIRCHI EQUESTRI

Art. 16	Disposizioni relative alle aree per l'installazione di circhi equestri	pag. 18
Art. 17	Modalità per la concessione di area pubblica, delle licenze di esercizio e definizione dei periodi di attività	pag. 19
Art. 18	Altre disposizioni sanitarie e di sicurezza relative all'esercizio dell'attività	pag. 20
Art. 19	Sgombero dell'area	pag. 21

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 20	C.O.S.A.P. , Tariffa smaltimento rifiuti, Pubblicità ed Affissioni	pag. 22
Art. 21	Garanzia fidejussoria	pag. 23
Art. 22	Responsabilità civile	pag. 24

CAPO V – REVOCHE E SANZIONI

Art. 23	Revoche ed esclusioni	pag. 25
Art. 24	Sanzioni	pag. 26

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 Norme transitorie e finali

pag. 27

Art. 26 Entrata in vigore

pag. 28

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Scopo del regolamento.

Il presente regolamento disciplina la concessione di aree comunali per l'installazione e per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi equestri, dei parchi di divertimento, compresi i giochi gonfiabili, ai sensi della legge 18.3.1968 n.337.

Art. 2 – Definizione di spettacolo viaggiante, di circo equestre e di parco di divertimento.

Sono considerate attrazioni dello spettacolo viaggiante le attività spettacolari ed i trattenimenti allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento, nonché le strutture ed i giochi gonfiabili, anche con carattere stabile.

Il carattere di mobilità dell'attrezzatura non è escluso dalla circostanza che la medesima sia collegata al suolo in modo non precario.

La disciplina prevista dall'articolo 110 T.U.L.P.S. da ultimo modificato dall'art. 22 della legge 27.12.2002 n.289, trova applicazione anche per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante all'interno delle aree regolate dal presente Regolamento.

I circhi sono complessi organizzati di attrazioni dello spettacolo viaggiante specificatamente classificati da apposito provvedimento rilasciato dal competente Ministero dei Beni Culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

Per parco di divertimento si intende un complesso di attrazioni in numero superiore a 5 (cinque); a tal fine non si conteggiano le piccole attrazioni di tipo mobile per bambini (cavallini, soggetti a dondolo, ecc.), nonché quelle di piccole dimensioni del tipo: pugnometro, apparecchi forza muscolare, calciometro, oroscopo e simili.

Sono considerate, attività complementari le attività di somministrazione di alimenti e bevande, i banchi di zucchero filato, i banchi di pop corn e simili.

Art. 3 – Concessione delle aree e rilascio delle licenze di esercizio.

Le aree di cui all'art.1 del presente regolamento vengono concesse direttamente ai singoli esercenti delle attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi nonché agli organizzatori esercenti parchi di divertimento, previa presentazione di domanda, corredata della licenza di esercizio valida su tutto il territorio nazionale, rilasciata dal Comune di residenza.

Tali aree potranno altresì essere concesse per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi, culturali e ricreativi, nei periodi in cui le stesse non siano occupate dalle attività disciplinate dal presente regolamento.

La competenza per l'istruttoria delle domande per il rilascio della licenza d'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante, di circhi e di parchi di divertimento, compresi i giochi gonfiabili, resta attribuita al competente Settore comunale.

Tale Settore è altresì competente per l'istruttoria, relativa al rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico. Tale fase si conclude con l'invio delle risultanze al competente Settore comunale, che provvede al rilascio della predetta concessione.

La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, che rimangono soggette agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n.773.

L'area assegnata deve essere utilizzata per l'installazione dell'attrazione e per le attrezzature strettamente necessarie all'esercizio dell'attività.

Gli eventuali ancoraggi non precari dovranno essere rimossi alla scadenza della concessione e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi.

Art. 4 – Individuazione delle aree comunali per l'attività di spettacolo viaggiante su superficie inferiore a 5.000 mq..

Le aree comunali disponibili per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante compresi i giochi gonfiabili ad esclusione dei circhi, con una superficie inferiore a 5.000 mq., sono individuate in apposito elenco approvato con deliberazione dalla Giunta Comunale, previo parere obbligatorio del Quartiere competente per territorio. L'elenco è aggiornato almeno ogni 3 (tre) anni e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Dette aree sono individuate all'interno delle zone con destinazione verde pubblico e nell'ambito di altre aree riconosciute idonee ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici. Sono escluse la spiaggia ed il demanio marittimo.

Le aree da attrezzare per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, devono essere dotate di impianti antincendio, ai sensi della normativa vigente.

Per ogni area inclusa nell'elenco sarà predisposta la planimetria, con l'indicazione della superficie massima occupabile dalle attrazioni.

L'elenco delle aree di cui al primo comma del presente articolo, approvato dalla Giunta Comunale, viene affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e tenuto a disposizione degli interessati presso l'Ufficio del Settore competente. Analoga procedura è seguita in occasione dell'aggiornamento triennale.

Art. 5 – Individuazione delle aree comunali per l'installazione di circhi e dei parchi di divertimento.

Le aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi e dei parchi di divertimento, sono individuate con deliberazione di Consiglio Comunale previo parere obbligatorio del Quartiere competente per territorio.

Le aree da attrezzare per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, devono essere dotate di impianti antincendio, ai sensi della normativa vigente.

E' fatto divieto di installare i circhi su area privata o su area pubblica diversa da quella individuata dal Consiglio Comunale.

CAPO II – ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE, COMPRESI I GIOCHI GONFIABILI E PARCHI DI DIVERTIMENTO.

Art. 6 – Modalità di concessione delle aree e delle licenze di esercizio per attrazioni dello spettacolo viaggiante per parchi di divertimento, compresi i giochi gonfiabili . Definizione dei periodi di attività.

Il rilascio della concessione per l'occupazione delle aree e della licenza d'esercizio per l'installazione delle singole attrazioni di spettacolo viaggiante, compresi i giochi gonfiabili e per i parchi di divertimento è soggetto ai criteri ed alle modalità previsti dal presente regolamento, nel rispetto della disciplina sui procedimenti amministrativi.

Per la concessione dell'area e della licenza di esercizio, l'interessato dovrà presentare un'unica domanda.

La domanda in bollo dovrà contenere specificatamente le generalità complete del richiedente, nonché il codice fiscale nel caso di esercente persona fisica; nel caso di persona giuridica: denominazione della società, sede, dati relativi al legale rappresentante e codice fiscale; in entrambi i casi occorre specificare le caratteristiche e la precisa denominazione dell'attrazione, il periodo di installazione, l'ubicazione dell'area della quale si richiede la concessione, le esatte misure dell'ingombro del materiale utilizzato (casce, pedane, cancelli, ecc.).

Per la definizione dei periodi di concessione dell'area e di esercizio dell'attività, l'anno solare viene suddiviso in due periodi:

- periodo estivo dal 1° maggio al 31 ottobre
- periodo invernale dal 1° novembre al 30 aprile.

La domanda per il rilascio della concessione e della licenza relativamente a ciascun periodo come sopra indicato, deve essere presentata ogni anno

- dal 2 gennaio al 31 marzo per il periodo estivo;
- dal 1° luglio al 30 settembre per il periodo invernale.

Le domande che perverranno dopo le date di cui al precedente comma saranno considerate fuori termine e quindi archiviate. La domanda può essere inviata a mezzo posta e in tal caso farà fede il timbro postale; se consegnate a mano la data apposta dall'Ufficio Protocollo.

La concessione delle aree, in caso di pluralità di domande, è rilasciata sulla base della graduatoria generale di anzianità formulata ai sensi del successivo art.7 del presente Regolamento.

Nel caso in cui venga richiesto il rilascio della concessione e della relativa licenza d'esercizio per un periodo di tempo comprendente il periodo invernale ed il

periodo estivo, l'interessato dovrà presentare due distinte domande: una per il periodo invernale ed una per il periodo estivo.

Le concessioni delle aree comunali e delle relative licenze di esercizio per le attività di cui al presente articolo sono temporanee, per periodi non eccedenti i 120 (centoventi) giorni consecutivi eventualmente prorogabili fino a 180 (centottanta) giorni su istanza dell'esercente. La domanda di proroga deve essere presentata al competente ufficio comunale, almeno 10 giorni prima della scadenza originaria. La proroga all'occupazione dell'area potrà essere assegnata a condizione che l'area non abbia formato oggetto di concessione ad altro esercente.

La delibera di Giunta Comunale di cui al precedente articolo 4 potrà prevedere aree in cui la concessione e la licenza di esercizio potranno essere rilasciate a carattere annuale a condizione che il numero di piccole attrazioni non sia superiore a tre.

Art. 7 – Disciplina generale per la formazione delle graduatorie di anzianità relative alla concessione delle aree.

Gli esercenti che intendono installare le loro attrazioni sulle aree comunali vengono iscritti in specifiche graduatorie di anzianità suddivise per ogni area, formulate sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi, indicati ai punti 1, 2 e 3 del successivo quarto comma del presente articolo.

L'inserimento degli esercenti nelle graduatorie è effettuato dall'Ufficio del Settore competente ogniqualvolta venga inoltrata la domanda di cui al secondo comma dell'art.6.

Le graduatorie vengono redatte e tenute costantemente aggiornate.

Tale Ufficio predispone, per ogni specifica area, distinte graduatorie sulla base dei criteri di seguito indicati:

1. anzianità di frequenza al parco o all'area con attrazione appartenente alla medesima tipologia: vengono assegnati 10 punti, per ogni anno;
2. anzianità di domanda continuativa con la medesima attrazione: vengono assegnati 5 punti. L'omessa presentazione della domanda per più di un anno comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito;
3. a parità di punteggio l'assegnazione avverrà con le seguenti priorità :
 - a) residenza nel Comune di Rimini da almeno 3 anni;
 - b) residenza nella Provincia di Rimini da almeno 3 anni;
 - c) residenza nella Regione Emilia Romagna da almeno 3 anni;
4. in caso di ulteriore parità si fa riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

La concessione per le piccolissime attrazioni (pugnometro, soggetto a dondolo, apparecchi forza muscolare, oroscopo, calciometro, ecc.) con superficie di ingombro non superiore a mq.3 non sarà valutata ai fini del punteggio di cui al precedente comma 4.

Il punteggio di cui al precedente comma 4, punto 1., rimane invariato se l'attrazione è sostituita con altra attrazione, purché la superficie d'ingombro di quest'ultima non superi quella occupata dalla precedente. In caso di eccedenza il punteggio sarà ridotto di 15 punti. La sostituzione potrà essere consentita una volta ogni triennio di partecipazione e sempre che gli aumenti di superficie non impediscano la collocazione di altre attrazioni aventi diritto.

La somma dei punteggi determina il punteggio globale e la posizione in graduatoria per ogni area.

Per le aree di nuova istituzione gli esercenti di attività di spettacolo viaggiante inseriti nella graduatoria di cui al presente articolo, rimasti esclusi dall'assegnazione dell'area richiesta, verranno invitati da parte dell'Ufficio competente a presentare domanda per la concessione di tali nuove aree. Nell'assegnazione sarà data priorità agli esercenti assegnatari di aree comunali soppresse negli ultimi tre anni.

In deroga alle disposizioni del presente articolo, le attrazioni di assoluta novità e grande spettacolarità potranno essere inserite, con atto di indirizzo del Sindaco sentita la Giunta Comunale, nell'organico di parco ovvero in altre aree anche se non comprese nell'apposito elenco approvato ai sensi del precedente art. 4.

Sono considerate "novità" quelle attrazioni che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle installate nelle aree comunali, che non costituiscono innovazione o modificazione di attrazioni esistenti o che siano assenti dalle aree comunali da almeno tre anni.

La collocazione delle attrazioni "novità" avverrà sulla base di specifica graduatoria redatta ai sensi dei criteri di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 8 – Rinunce all'assegnazione e sostituzione di attrazione.

L'esercente, che intende rinunciare alla domanda di assegnazione della concessione dell'area, deve comunicarlo per iscritto tempestivamente e comunque entro il 31 marzo per il periodo estivo ed entro il 30 settembre per il periodo invernale all'Ufficio competente del Settore.

L'esercente perde il punteggio di anzianità di frequenza acquisito ai sensi dell'art. 7 comma 4 punto 1 qualora, ad assegnazione intervenuta, non partecipi alla manifestazione senza addurre validi e giustificati motivi. Analogamente si procede per l'esercente che omette di effettuare la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Per validi motivi si intendono: ricovero ospedaliero, maternità e puerperio, grave malattia, temporanea mancanza dell'attrazione per cause indipendenti dalla volontà dell'esercente (incendio e furto, ecc).

Per giustificato motivo si intende anche la richiesta di un anno di aspettativa, che può essere consentita una volta ogni tre anni e solo dopo un minimo di tre anni di partecipazione.

Per aspettativa si intende l'assenza per un periodo determinato, dal parco o dall'area, che non comporta la perdita di alcun punteggio o diritto acquisito.

Nell'eventualità che il concessionario di una delle attrazioni che ufficialmente fanno parte dell'organico di parco, dichiara di non poter partecipare alla manifestazione in quanto la propria attrazione ha subito gravi danni a seguito di atti vandalici per opera di terzi, lo spazio riservato nella planimetria del parco a tale attrazione verrà dal competente ufficio comunale congelato per tutto il periodo della manifestazione o stagione estiva/invernale. Inoltre solo per il periodo di quella manifestazione o stagione estiva/invernale, non saranno consentiti agli abituali concessionari, sostituzioni della propria attrazione con altra uguale o simile a quella in questione.

Art. 9 – Subingresso.

In caso di cessione di attrazione o di decesso del titolare di attrazione, il punteggio acquisito dal dante causa, relativamente ai requisiti di cui al comma 4 dell'art.7, sarà riconosciuto interamente all'acquirente o al successore, mentre il cedente perde comunque il punteggio acquisito.

Nell'ipotesi in cui a subentrare per causa di morte nella conduzione dell'attrazione siano più figli, dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sottoscritta da tutti gli aventi diritto contenente l'indicazione delle generalità dell'erede che subentra nella concessione.

Il trasferimento in proprietà di un'attrazione dello spettacolo viaggiante, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta l'obbligo da parte di chi subentra di chiedere il rilascio della licenza di esercizio per tale attrazione, valida su tutto il territorio nazionale.

Art. 10 – Attività complementari.

Nell'ambito dei parchi di divertimento può essere riservata un'area, in rapporto all'ampiezza della superficie del parco, per installare attività complementari indicate nel comma 6 del precedente articolo 2.

Ciascuna di tali attività complementari non può fruire di una superficie complessiva superiore a m. 20 X 4.

Gli esercenti, ai fini dell'assegnazione del posto all'interno del parco, sono assoggettati alle norme del presente Regolamento e della disciplina speciale in materia e sono inseriti in apposita graduatoria.

L'installazione delle attività complementari per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, dovrà avvenire in modo tale da assicurare la priorità all'installazione delle attrazioni. Sono ammessi i subingressi nelle attività disciplinate dal presente articolo.

Art. 11 – Divieto di subconcessione.

Il titolare della concessione deve installare unicamente l'attrazione oggetto della stessa concessione, è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha richiesto e ottenuto la concessione.

E' fatto divieto di subconcedere a chiunque e a qualsiasi titolo l'area in concessione.

Ogni subconcessione, comunque simulata, o sostituzione dell'attrazione autorizzata, che abbia lo scopo di eludere le disposizioni di cui ai commi precedenti, comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione per tre anni dalle aree comunali pubbliche e private, nonché l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal successivo art.24.

Art. 12 – Modalità di gestione dell'attività.

Il titolare della licenza di esercizio è tenuto a gestire l'attività personalmente; nella conduzione dell'attività egli può essere coadiuvato dai componenti il proprio nucleo familiare o da dipendenti regolarmente assunti. E' fatto obbligo di impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire il corretto e sicuro funzionamento degli impianti.

Il titolare può nominare un rappresentante, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante.

La domanda deve contenere il consenso scritto del rappresentato.

Per le società legalmente costituite, la gestione dovrà essere curata dal legale rappresentante o da persona designata dalla società.

Art. 13 – Prescrizioni per l'installazione.

Il concessionario di area comunale o privata deve rispettare le seguenti condizioni per l'installazione delle attrazioni:

- a) ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione, producendo la certificazione tecnica prevista dalle leggi vigenti in materia;
- b) iniziare l'attività alla data prevista dall'autorizzazione;
- c) ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione;
- d) non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati nell'autorizzazione;
- e) utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora o di imbonimento nei limiti previsti dalla legge; è vietato l'uso di rumori che non siano determinati dal funzionamento dell'attrazione (esempio: sirene nei pugnometri, amplificazione dei rumori derivanti dalla normale attività dell'attrazione, ecc.).

Se per gravi motivi documentabili, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare l'attrazione prima della scadenza della concessione, essi sono tenuti a comunicarlo al competente ufficio comunale.

Art. 14 - Posizionamento di carovane e carriaggi.

Le carovane e gli automezzi costituenti abitazione e carriaggi dei titolari delle attrazioni, devono trovare collocazione in area che verrà individuata dalla Amministrazione Comunale con apposita deliberazione di Giunta, previo parere obbligatorio del Quartiere competente per territorio.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non riuscisse a reperire aree pubbliche ritenute idonee a tale scopo, gli esercenti dovranno richiedere aree private situate al di sopra della Nuova Circonvallazione di Rimini (S.S. 16).

Il posizionamento dei carriaggi sarà consentito solo a chi ha installato almeno un'attrazione nel Comune di Rimini.

Art. 15 – Disciplina per l'installazione di carovane e carriaggi.

Il titolare dell'attrazione che necessita di area per l'installazione di carovane o carriaggi deve fare espressa richiesta di concessione dichiarando la superficie necessaria in rapporto al numero dei carriaggi necessari al trasporto dell'attrazione ed al numero delle carovane di abitazione.

Le carovane di abitazione devono essere sistemate in maniera decorosa, nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie e di tutte le altre norme previste dai regolamenti comunali in materia di occupazione suolo pubblico nonché dalle norme di pubblica sicurezza. Il suolo circostante deve essere mantenuto costantemente pulito; le acque di scarico non devono essere disperse nel suolo e nei fossi e l'eventuale convogliamento nelle fognature è subordinato ad autorizzazione del Settore Ambiente del Comune. I bagni chimici con i serbatoi di contenimento del liquame devono essere svuotati in impianti autorizzati. I rifiuti, opportunamente raccolti in contenitori a perdere, devono essere collocati negli appositi cassonetti della nettezza urbana.

CAPO III – CIRCHI EQUESTRI

Art. 16 – Disposizioni relative alle aree per l'installazione di circhi equestri.

L'installazione dei circhi equestri è consentita esclusivamente su area pubblica individuata con deliberazione di Consiglio Comunale di cui al precedente art.5.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività viene rilasciata previo parere obbligatorio del Quartiere competente per territorio, del Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL e della Polizia Municipale, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza.

Detta area deve possedere i seguenti requisiti:

- a) Presenza di fognoli idonei per il convogliamento delle acque reflue, fatta salvo l'autorizzazione del Settore Ambiente del Comune. In alternativa può essere ammessa la dotazione per tutti gli scarichi di vasche di contenimento in dotazione alla struttura del circo, da svuotarsi periodicamente in impianti autorizzati.
- b) Collocazione dei ricoveri degli animali nei punti dell'area più remoti dalle abitazioni e distanti comunque da questi almeno 50 metri.
- c) Superficie sufficiente a garantire la possibilità di ospitare eventuali animali nel rispetto della pubblicazione della commissione scientifica CITES.
- d) Accessibilità nel rispetto delle norme stabilite dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale e viabilità.

Art. 17 – Modalità per la concessione di area pubblica, delle licenze di esercizio e definizione dei periodi di attività.

Al rilascio della concessione relativa alle aree pubbliche individuate al precedente art.5, per l'installazione dei circhi equestri, si provvede secondo i criteri previsti dal presente Regolamento, su domanda degli interessati.

Nella domanda gli interessati devono specificare le generalità complete del titolare o del legale rappresentante per le società, il numero di codice fiscale, la denominazione e la sede legale della società ed eventuale altro recapito, nonché le caratteristiche dell'attrazione; inoltre dovrà essere indicata l'area per la quale si richiede l'autorizzazione all'installazione ed il periodo di tempo di occupazione dell'area, comprensivo di quello occorrente per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.

Per la definizione dei periodi di concessione e di attività, l'anno solare viene diviso in due periodi: periodo estivo dal 1 maggio al 31 ottobre e periodo invernale dal 1 ottobre al 30 aprile. La domanda per il rilascio della licenza relativamente a ciascun periodo, come sopra indicato, deve essere presentata entro i seguenti termini:

- dal 2 gennaio al 31 marzo per il periodo estivo;
- dal 1 luglio al 30 settembre per il periodo invernale.

La concessione dell'area e la licenza per l'esercizio dell'attività, in caso di pluralità di domande, sono rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo del Comune, che vi appone la data di arrivo anche nel caso di domanda pervenuta a mezzo posta. Nel caso di domande presentate o pervenute nello stesso giorno, la precedenza è assegnata alla richiesta alla quale viene attribuita dall'ufficio protocollo il numero più basso.

Nel caso in cui venga richiesto il rilascio della concessione e della relativa licenza per un periodo di tempo comprendente il periodo invernale ed il periodo estivo, l'interessato dovrà presentare due distinte domande.

Il periodo massimo concesso di permanenza dell'installazione è di giorni 15 comprensivo dei giorni necessari al montaggio e allo smontaggio delle relative attrezzature.

L'occupazione dell'area assegnata si riferisce unicamente al tendone, ai carriaggi utili allo spettacolo, nonché alle scuderie per il ricovero degli animali.

I carriaggi per il trasporto dei materiali, le carovane di abitazione, ogni tipo di attrezzatura che non sia necessaria allo svolgimento dello spettacolo, devono trovare collocazione in altra area previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

L'area destinata ai carriaggi deve possedere i requisiti di cui all'ultimo comma dell'art.15.

Art. 18 – Altre disposizioni sanitarie e di sicurezza relative all'esercizio dell'attività.

Il competente Settore, all'atto dell'installazione del circo su area pubblica, dovrà richiedere al competente Servizio Veterinario della Azienda U.S.L., a completamento della istruttoria per il rilascio della licenza di esercizio dell'attività, di verificare l'osservanza di quanto disposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Autorità Scientifica Cites - con i "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti".

L'impresa circense, inoltre, dovrà produrre valida documentazione comprovante la stipula di precisi contratti con le aziende speciali relativi alla rimozione dei rifiuti e delle acque nere prodotti.

Art. 19 – Sgombero dell'area.

Allo scadere del termine della validità della concessione, il titolare del circo dovrà lasciare l'area in perfetto ordine e pulizia.

Gli inadempienti saranno assoggettati oltre che alle sanzioni previste dal presente Regolamento, anche a quelle di cui ai vigenti regolamenti comunali di "Igiene e sanità", di "Polizia Urbana", di "Gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio" e del "Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche".

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 20 – C.O.S.A.P. , Tariffa smaltimento rifiuti, Pubblicità ed Affissioni.

L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è subordinato al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), nonché al pagamento della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti giornaliera (T.A.R.S.U.), secondo le modalità e le tariffe in vigore al momento del rilascio della concessione.

Ogni forma di pubblicità effettuata a mezzo affissione di manifesti o posizionamento di cartelloni deve essere preventivamente autorizzata dal competente Ufficio Pubblicità e Affissioni, a tale Ufficio gli interessati devono presentare apposita domanda con il conseguente pagamento della relativa imposta o del diritto.

Dell'avvenuto pagamento dei tributi, di cui ai commi che precedono, farà fede la ricevuta, da esibirsi agli organi comunali ogni volta che sarà richiesta. Il pagamento potrà essere effettuato nelle forme e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Il mancato pagamento di quanto dovuto escluderà il concessionario da nuove assegnazioni per almeno due anni, lo stesso potrà essere riammesso in graduatoria solo allorquando abbia estinto ogni debito. La presente disposizione ha validità anche per i crediti dell'Ente relativi ad eventi anteriori alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e non ancora definiti.

Art. 21 – Garanzia fidejussoria.

A tutela di eventuali danni al patrimonio o al decoro cittadino, conseguenti all'installazione ed affissione abusiva di mezzi pubblicitari derivanti dall'esercizio dell'attività di cui al presente Regolamento o comunque imputabili all'esercente, nonché per la copertura a garanzia di eventuali oneri o tributi dovuti e non corrisposti, sarà richiesta ai concessionari-titolari delle imprese circensi e dello spettacolo viaggiante, contestualmente al rilascio della concessione ad occupare suolo pubblico o privato, garanzia fidejussoria bancaria di istituto primario o locale o assicurativa con validità di mesi tre successivi al termine dell'occupazione; la suddetta garanzia dovrà essere prodotta esclusivamente in originale all'Ufficio che rilascia la licenza d'esercizio. Non saranno ritenute idonee ai fini del rilascio della concessione e della licenza di esercizio, polizze fidejussorie pervenute a mezzo fax o mediante altro sistema di riproduzione.

La fidejussione assicurativa dovrà essere stipulata con una delle Compagnie Assicuratrici abilitate al ramo cauzioni con provvedimento del competente Ministero.

Il contratto di fidejussione dovrà garantire le seguenti somme:

- per i circhi : Euro 50.000;
- per i Luna Park: Euro 20.000;
- per le singole attrazioni e le strutture gonfiabili: Euro 1.000.

Nell'eventualità che vengano accertati danni al patrimonio pubblico o al decoro cittadino e l'interessato non abbia provveduto direttamente al relativo risarcimento o al ripristino dei luoghi, nonché non abbia provveduto al pagamento degli oneri dovuti, il competente ufficio che ha rilasciato la concessione dell'area pubblica, ovvero la licenza di esercizio se trattasi di area privata, procederà alla riscossione della fidejussione per l'intero ammontare, senza preventiva escussione del concessionario debitore. Il contratto di fidejussione di cui al presente articolo costituisce altresì garanzia per gli adempimenti di cui agli articoli 19 e 20 del presente Regolamento.

Art. 22 – Responsabilità civile.

L'esercente le attività dello spettacolo viaggiante e del circo equestre assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di durata della concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' a carico dei concessionari l'obbligo di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi che dovrà essere prodotta al momento del ritiro della concessione.

CAPO V – REVOCHE E SANZIONI

Art. 23 – Revoche ed esclusioni.

La concessione è revocata, oltre che nei casi stabiliti dal presente Regolamento e dal "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche" (C.O.S.A.P.), anche nei seguenti:

- 1) violazione alle norme del Regolamento Comunale sulle Affissioni che comportino pregiudizio al decoro valutato dal competente ufficio Comunale Affissioni;
- 2) violazione alle norme dei vigenti Regolamenti di cui al precedente art.19;
- 3) nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art.11 del presente regolamento;
- 4) nel caso che il circo prolunga l'attività senza espressa autorizzazione.

Il Settore comunale competente, non potrà rilasciare licenza per l'esercizio dell'attività per lo spettacolo viaggiante e per i circhi equestri in tutto il territorio comunale per i due anni successivi all'accertamento delle violazioni di cui al primo comma del presente articolo ed analogamente si procederà in caso di mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie accertate a carico degli esercenti.

Inoltre, se a causa di tali inadempienze, l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere delle spese, potrà introitare la garanzia fidejussoria, fatta salva ogni altra azione che al Comune potesse competere.

Art. 24 – Sanzioni.

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato o non siano sanzionate da altre leggi o regolamenti generali, o comunali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 con le modalità e procedure di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25– Norme transitorie e finali.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la graduatoria prevista dall'art.7 sarà redatta sulla base delle risultanze di ufficio, relativamente ai 5 (cinque) anni precedenti l'anno di approvazione del presente Regolamento.

In attesa che venga individuata dal Consiglio Comunale l'area pubblica da destinare all'installazione di circhi, potranno essere temporaneamente utilizzate allo scopo aree libere e disponibili pubbliche o private, con le modalità e nel rispetto di quanto stabilito dal precedente art. 16.

Dal momento dell'adozione della Deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si individuano le aree pubbliche da destinare all'installazione dei circhi, non saranno autorizzate installazioni di circhi su altre aree pubbliche o private.

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano le disposizioni di cui alla legge del 18.3.1968, n.337 ed alle Circolari Ministeriali di attuazione, nonché al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e al relativo regolamento di esecuzione, e allo Statuto del Comune.

La disciplina prevista dal presente regolamento per la concessione delle aree comunali per lo svolgimento delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi divertimento e delle strutture gonfiabili, si applica all'esercizio delle medesime attività che si svolgono su aree private che abbiano, nei vigenti strumenti urbanistici, la stessa destinazione e siano attrezzate analogamente a quelle di cui al precedente art.4.

Art. 26 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge.